

Disciplina dei titoli e dei marchi

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, numero 150 - regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi - ha introdotto le regole per la sorveglianza nella produzione e nella commercializzazione orafa.

La Camera di Commercio tramite gli ispettori del servizio metrico, nell'ambito di un progetto di carattere nazionale, ha dato inizio lo scorso anno alla vigilanza in materia.

L'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo si applica ai lavori in metallo prezioso, anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questo forniti, e alle materie prime.

Il marchio di identificazione è composto da una stella, un numero identificativo e dalla sigla della provincia racchiuse in un contorno poligonale, le caratteristiche dell'impronta del marchio di identificazione e del marchio indicante il titolo legale sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, le forme e le dimensioni sono riportate negli allegati del D.P.R. 150/2002.

Si ricorda che presso ogni Camera di Commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi coloro che vendono metalli preziosi in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, e coloro che fabbricano o importano oggetti contenenti metalli preziosi.

Per ottenere il marchio di identificazione la richiesta deve essere presentata all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio.

Prossimamente verranno ripresi i controlli, che per l'anno in corso interesseranno anche gli importatori e i grossisti.

Il personale della Camera di Commercio, in veste di ufficiale di polizia giudiziaria, previa esibizione della tessera di identificazione, avrà libero accesso ai locali adibiti a produzione, deposito e vendita di materie prime o di oggetti contenenti metalli preziosi delle aziende soggette a vigilanza, durante tutto il tempo di apertura al pubblico o di esercizio di normale attività lavorativa.

I controlli riguarderanno la verifica dell'esistenza della dotazione di marchi di identificazione, della loro autenticità e perfetta idoneità all'uso, il controllo dell'apposizione del marchio di identificazione e del marchio riportante l'indicazione del titolo sugli oggetti in metallo prezioso e sulle materie prime e il prelevamento di campioni per l'accertamento del titolo.

I campioni saranno racchiusi in appositi involucri e inviati al laboratorio di analisi per l'esecuzione del saggio.

Se il titolo verrà riscontrato non conforme a quello legale dichiarato, tenuto conto delle tolleranze ammesse, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Responsabilità degli operatori

I commercianti all'ingrosso e i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare all'atto dell'acquisto della merce l'effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti e di ogni altra eventuale indicazione imposta o consentita dalla normativa vigente.

Il rivenditore risponde verso il compratore del titolo dichiarato salvo azione di rivalsa.

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi

Via Morpurgo 4 - 33100 Udine - Tel. 0432 273513 Fax 0432 273240

Responsabile: Maria Rosaria Fior